

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO

TREVISO – Via Verdi 18
TEL. 0422 5596 + 21-12-10-20-19 - FAX 0422 559618
SITO WEB: www.ordineavvocatitreviso.it

Prot. n. 2404
Treviso, li 11/04/2020

A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso
A tutti i Praticanti

CIRCOLARE N. **18/2020** - INVIATA A MEZZO PEC

OGGETTO: Emergenza Covid-19
Illustrazione dei principali istituti previdenziali, assistenziali e di supporto
alla professione, anche alla luce del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020

Cari Colleghi,

in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, si sintetizzano qui di seguito i principali provvedimenti ed istituti adottati dagli enti di previdenza e assistenza, con riserva di ogni ulteriore integrazione, anche alla luce dei contenuti del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 il quale, oltre a prevedere il differimento all'11 maggio pv dei termini processuali, ha previsto pure la sospensione dei versamenti tributari e previdenziali.

Provvedimenti emergenziali di Cassa Forense conseguenti all'epidemia Covid-19

Cassa Forense ha adottato delle misure di natura straordinaria a favore dei propri iscritti, sia sotto il profilo degli adempimenti previdenziali sia per quanto riguarda ulteriori interventi di natura assistenziale e di sostegno alla professione.

Adempimenti previdenziali (dichiarativi e contributivi):

Mod.5/2020: il termine regolamentare per la trasmissione in via telematica del mod. 5/2020 è differito al 31/12/2020.

Autoliquidazione: il termine per il pagamento dei contributi in autoliquidazione connessi al mod. 5/2020 (riferimento redditi 2019) è differito al 31/12/2020; i contributi dovuti potranno essere corrisposti con le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) in unica soluzione entro il 31/12/2020, a mezzo MAV;
- b) in due rate annuali di pari importo, con scadenza 31/3/2021 e 31/3/2022, a mezzo MAV, maggiorate dell'interesse dell'1,50%, su base annua, senza sanzioni;
- c) mediante iscrizione nel ruolo 2021 (da formare a ottobre 2021), maggiorati degli interessi nella misura dell'1,50%, senza sanzioni, con possibilità di chiedere ulteriori rateazioni direttamente al Concessionario (fino a 72 rate).

Contributo minimo soggettivo e di maternità per l'anno 2020: differimento dei termini di pagamento, a mezzo MAV, al 31/12/2020, senza applicazioni di interessi e sanzioni.

Il termine per il pagamento degli oneri previdenziali, diversi dai contributi minimi obbligatori e dai contributi da versare in autoliquidazione connessi al mod. 5/2020, è stato differito al 30/09/2020. Tale termine, se la situazione dovesse perdurare, potrebbe essere spostato al 31/12/2020, ma sul punto sarà necessario attendere le deliberazioni di Cassa Forense stante l'impatto di tale misura sulla gestione finanziaria dell'Ente (circa 600 milioni di euro).

Misure assistenziali e di supporto alla professione

Il Consiglio di Amministrazione di Cassaforense ha deliberato di chiedere al Comitato dei Delegati l'utilizzo del fondo straordinario di € 10.000.000,00 previsto all'art. 22, comma IV, lett. c) del Regolamento Assistenza per iniziative a sostegno della professione. Lo stanziamento consentirà anche di adottare, con l'ausilio degli Ordini territoriali, ulteriori misure nelle aree geografiche che risulteranno più colpite dagli effetti conseguenti il contagio da COVID-19.

Sono stati deliberati due bandi straordinari per l'erogazione di contributi per canoni di locazione per lo studio professionale, l'uno riservato a conduttori persone fisiche l'altro riservato a Studi Associati e Società tra Avvocati con uno stanziamento complessivo di € 5.600.000,00. I bandi prevedono il rimborso del 50% dei canoni corrisposti nel periodo dell'1/02/2020 al 30/04/2020.

Sono state stipulate delle convenzioni per l'accesso al credito agevolato con la Banca Popolare di Sondrio e con la Banca Nazionale del Lavoro, nonché un impegno di 3 milioni al fine di garantire sempre l'accesso al credito degli iscritti. Sono state previste anche altre forme di sostegno che possono essere visionate all'interno del sito della Cassa Forense

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

ex D.L. 8 aprile 2020, n. 23

Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai precedenti periodi d'imposta, sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

- a) ritenute alla fonte, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- b) imposta sul valore aggiunto.

Inoltre, sempre per i predetti soggetti sono sospesi per aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

In sostanza imprese e professionisti devono verificare il fatturato del mese di marzo 2020 e controllare se risulta diminuito di almeno il 33% di quello di marzo 2019 e ripetere la medesima verifica per i mesi di aprile 2020 e 2019. Qualora la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi abbia subito tale scostamento scatta il rinvio dei termini per il versamento delle ritenute alla fonte, Iva e contributi previdenziali ed assistenziali.

L'INPS e l'INAIL comunicheranno all'Agenzia della Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi e dei premi, mentre l'Agenzia delle Entrate comunicherà all'INPS gli esiti della verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi.

Reddito di ultima istanza

Bonus 600 euro per i professionisti

L'articolo 44 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto per garantire un sostegno ai lavoratori autonomi l'istituzione del "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire loro un'indennità. La relativa domanda va presentata a Cassa Forense, esclusivamente con modalità telematica, attraverso l'apposita procedura attivata nell'area riservata del sito Internet dell'Ente previdenziale, a partire dal 1/4/2020, in contemporanea con gli altri Enti aderenti.

REQUISITI PER L'INDENNITA':

- Lavoratori che abbiano percepito, nel 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

- Lavoratori che abbiano percepito nel 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, ricompreso tra 35.000 e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell'art. 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La principale differenza tra le due fattispecie è che nel primo caso l'accesso è semplificato, essendo sufficiente essere titolare di un reddito inferiore ai 35.000,00 nel 2018 ed aver subito limitazioni derivanti dall'emergenza (ad esempio avendo dovuto operare da remoto o avendo subito problematiche di accesso a Tribunale, uffici e clienti), mentre nel secondo vi sono requisiti più stringenti.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e non è cumulabile con diversi altri tipi di aiuto (CIGO, Assegno Ordinario, CIGD, Indennità professionisti e co.co.co, Indennità lavoratori autonomi iscritti a Gestioni speciali dell'Ago, il reddito di cittadinanza ecc).

I professionisti e gli studi legali nei loro rapporti economici interni, stante la natura dell'emolumento, sono tenuti ad astenersi da qualsiasi tipo di compensazione o imputazione impropria del bonus, facendone di fatto oggetto di trattativa nella quantificazione degli emolumenti corrisposti. Appare di palmare evidenza che, in caso contrario, l'effettivo beneficiario del sostegno pubblico non sarà il professionista in possesso dei requisiti per il suo riconoscimento con le evidenti conseguenze che ne possono derivare sotto molteplici aspetti.

Resta nella libera disponibilità delle parti adottare le misure necessarie, sia di ordine economico che organizzativo per affrontare questo difficile momento ma nel rispetto dei principi di solidarietà professionale che non possono venir meno neppure in frangenti così duri.

È doveroso poi evidenziare che con il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 all'art. 34 pubblicato è stato previsto che i professionisti, per poter beneficiare della suddetta indennità, devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

A seguito della pubblicazione del suddetto decreto Cassa Forense ha deliberato di inviare immediatamente agli iscritti, che abbiano presentato domanda, una comunicazione con la quale si invitano gli stessi, a completamento dell'istruttoria, a rilasciare una dichiarazione integrativa attestante l'iscrizione in via esclusiva a Cassa Forense, mediante apposita procedura nell'area riservata del sito della Cassa, attiva a partire dal 10 aprile 2020.

Tale procedura integrativa non influirà in alcun modo sull'ordine di arrivo delle domande così come originariamente presentate e la mancata integrazione entro il 30/04/2020 impedirà l'accoglimento della domanda.

In una settimana le Casse hanno ricevuto più di 420mila domande delle quali 70.000 sono state inviate a Cassa Forense alla quale gli iscritti dovranno presentare l'integrazione così da depernare chi ha anche una posizione Inps, a prescindere da quanto guadagna.

Ammortizzatori sociali per i dipendenti degli studi CIGD (Cassa integrazione in deroga) - FIS (assegno ordinario)

Ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 la Regione Veneto, con accordo del 20 marzo 2020, così come specificato nelle linee guida allegate al D.D.R. n. 223 del 27 marzo 2020, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi i dipendenti degli studi professionali, ha previsto il riconoscimento del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 13 settimane.

L'accesso allo strumento avviene qualora i datori di lavoro sopracitati siano privi delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, previste dal Titolo I e dal Titolo II del D. Lgs n. 148/2015 e dagli artt. 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020.

Per gli studi professionali è essenziale verificare il CCNL applicato e la posizione previdenziale presso il proprio consulente del lavoro. È importante calcolare la consistenza dell'organico, ovvero la media dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre rispetto al mese della sospensione in quanto l'eccesso alla cassa in deroga è previsto solamente per chi ha un organico **inferiore a cinque unità** (riproporzionando i lavoratori a part-time).

Diversamente, possono richiedere per la durata di 9 settimane l'assegno ordinario garantito dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) i datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano come gli studi professionali nell'area CIGO e CIGS e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi.

Il D.L. 8 aprile 2020, all'art. 41, ha esteso la copertura degli ammortizzatori anche ai dipendenti assunti fino al 17/03/2020.

Entrambe le domande di intervento dei due diversi ammortizzatori devono essere precedute da una consultazione sindacale che può essere svolta in via telematica e in forma semplificata. La misura dell'integrazione salariale è costituita dall'80% della retribuzione globale di fatto che

sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore ed il limite dell'orario contrattualmente stabilito.

La misura del trattamento viene erogata nel limite di un massimale retributivo mensile annualmente rivalutato ridotto di un importo pari all'aliquota contributiva a carico apprendisti (5,84%).

Per l'anno 2020 gli importi dei massimali risultano i seguenti (co. 5, art. 3, D. Lgs 148/2015; INPS, circ. 20/2020):

- retribuzioni fino a € 2.159,48: **€ 998,18** (€939,89 al netto del 5,84%);
- retribuzioni oltre € 2.159,48: **€ 1.199,72** (€ 1.129,66 al netto del 5,84%).

Va inoltre segnalato che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, il Decreto Interministeriale del 27 dicembre 2020, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno previsto l'istituzione presso l'INPS del "Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali". Il Fondo è rivolto alla tutela dei lavoratori dipendenti degli studi professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, compresi gli apprendisti, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Si sta monitorando tale recente innovazione per verificare le conseguenze che può rappresentare per la categoria.

Si evidenzia, infine, che l'E.BI.PRO. (l'Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali) ha attuato delle misure di sostegno e di incentivazione al lavoro agile/smart working. Dal sito istituzionale dell'Ente è possibile scaricare il modulo per comunicare di aver già attivato la modalità di lavoro a distanza, modulo a cui collegare poi la fattura per gli acquisti strumentali necessari, da persona/ computer a stampanti, device, accessori etc. La copertura prevista dal primo stanziamento di Confprofessioni prevede un anticipo del rimborso fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni posizione lavorativa richiesta.

Con riserva di comunicare successive integrazioni, si porgono cordiali saluti.

Il Consigliere

Avv. Cristian Cremasco

IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Sonogo